



# *Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, LA MOBILITÀ PUBBLICA SOSTENIBILE E GLI INTERVENTI NEL  
SETTORE DEL TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE;

## **IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO l'articolo 1, commi 613 - 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), che ha previsto la predisposizione di un Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile (di seguito Piano), destinato al rinnovo del parco degli autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale ed alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 613, della predetta legge 11 dicembre 2016, al fine di realizzare il Piano ha incrementato il Fondo di cui all'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di 200 milioni di euro per l'anno 2019 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033;

VISTO l'articolo 1, comma 615, della predetta legge 11 dicembre 2016, n. 232, che prevede l'approvazione del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare;

VISTO il Decreto Legislativo 16 dicembre 2016 n. 257 "*Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 sulla realizzazione di una infrastruttura per combustibili alternativi*";

VISTO il DPCM del 17/04/2019 "*Approvazione del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile, ai sensi dell'articolo 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017)*" registrato alla Corte dei Conti il 22 maggio 2019;

VISTO il comma 1 dell'articolo 5 del DPCM del 17 aprile 2019 che prevede che: "*Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, è definita la graduatoria per l'assegnazione delle risorse, come definite dal Piano [...], alle regioni*"

VISTO il comma 1 dell'articolo 6 del predetto DPCM che definisce le quote di cofinanziamento statale per gli autobus ad uso urbano, autobus ad uso extraurbano e delle relative infrastrutture di supporto;

VISTO il comma 2 dell'articolo 6 del DPCM che consente anche agli Enti Locali e alle Regioni che non dispongono di proprie risorse di accedere ai finanziamenti statali fino alla misura del 100 per cento;

VISTO il comma 4 dell'articolo 6 del DPCM che prevede la ripartizione delle risorse rese disponibili a seguito delle decurtazioni o delle esclusioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 6;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze n° 81 del 14/02/2020 di riparto delle risorse di cui all'articolo 5 del DPCM del 17/04/2019 ed in particolare l'articolo 3.

VISTO il comma 1 dell'articolo 3 che stabilisce che gli enti beneficiari entro 120 dalla ricezione della scheda tecnica elaborata dalla Direzione Generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale, dovranno comunicare le modalità di utilizzo delle risorse e l'eventuale cofinanziamento regionale.

DATO ATTO CHE con nota RU n°4079 del 24/06/2020 si è provveduto all'invio della scheda suddetta al coordinamento regionale;

RITENUTO OPPORTUNO, a seguito dell'emergenza legata al COVID e dei tempi tecnici per l'invio della scheda suddetta a tutte le regioni da parte del coordinamento regionale, ammettere una proroga di 15 giorni per la ricezione di tali schede;

VISTO il comma 2 dell'articolo 3 del decreto suddetto che stabilisce che con successivo decreto della Direzione Generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi ed il trasporto pubblico locale determina le risorse finanziarie attribuite secondo le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, del DPCM.

PRESO ATTO DI quanto previsto dall'articolo 200, comma 7, del Decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 che prevede che *“non si applicano sino al 31 dicembre 2024 le disposizioni che prevedono un cofinanziamento dei soggetti beneficiari nell'acquisto dei mezzi nonché per tutte le risorse attribuite con stanziamento di competenza sino al 30 giugno 2021 di quelle relative all'obbligo di utilizzo di mezzi ad alimentazione alternativa, ferma restando la facoltà di impiegare detti mezzi qualora disponibili entro il medesimo termine del 30 giugno 2021 “*

CONSIDERATO che, in virtù della sopracitata norma fino al 2024 non è applicabile l'articolo 6 del DPCM del 17 aprile 2019 che prevede delle quote di cofinanziamento e pertanto le risorse attribuite nel primo quinquennio non sono soggette alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, del medesimo DPCM;

PRESO ATTO che l'articolo 3 comma 3 del decreto suddetto demanda ad un decreto direttoriale di questa direzione generale l'individuazione delle modalità di erogazione, rendicontazione, monitoraggio delle risorse.

VISTO l'allegato 1 B al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e

delle finanze n° 81 del 14/02/2020 che riporta la graduatoria delle Regioni del Sud beneficiarie del contributo e gli importi finanziati;

VISTO l'allegato 1 C al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze n° 81 del 14/02/2020 che riporta la graduatoria delle Regioni del Centro Nord beneficiarie del contributo e gli importi finanziati;

CONSIDERATO che il Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile si sviluppa su un arco temporale di 15 anni;

TENUTO CONTO che nel medesimo arco temporale possono intervenire innovazioni tecnologiche o situazioni finanziarie che inducono gli enti beneficiari del contributo a rimodulare il programma di interventi proposto e ammesso a finanziamento;

RITENUTO pertanto opportuno consentire agli enti beneficiari del contributo di proporre, nell'anno antecedente l'inizio del secondo quinquennio, la rimodulazione del programma di investimenti relativa ai periodi 2024-2028 e 2029-2033;

RITENUTO altresì opportuno, al fine di semplificare e rendere più efficaci le relative procedure, acquisire l'intesa in Conferenza Unificata del presente decreto relativamente alla determinazione delle risorse finanziarie e alle modalità di erogazione, rendicontazione e monitoraggio delle risorse.

VISTO l'accordo espresso in Conferenza Unificata nella seduta del 05/05/2021;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

#### **(Oggetto)**

1. Il presente decreto definisce le modalità di erogazione, rendicontazione, monitoraggio delle risorse di cui all'articolo 5 del DPCM del 17/04/2019, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto n° 81 del 14/02/2020 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente al quinquennio 2019-2023.

### **Articolo 2**

#### **(Modalità di utilizzo delle risorse)**

1. Gli enti beneficiari delle risorse di cui al riparto del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze n° 81 del 14/02/2020 sono le singole regioni.
2. Gli enti beneficiari di cui al comma 1 utilizzano le risorse loro assegnate, nel rispetto della normativa vigente, direttamente o per il tramite dei soggetti attuatori di cui al comma 3.

3. Gli enti beneficiari di cui al comma 1 potranno utilizzare le risorse loro assegnate, nel rispetto della normativa vigente, direttamente o per il tramite delle imprese affidatarie o esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale, o soggetti individuati dalle norme regionali, o soggetti affidatari della gestione di parchi rotabili e/o infrastrutture utilizzati per i medesimi servizi, opportunamente designate;
4. La regione o il soggetto attuatore dovranno assicurare che le forniture e le infrastrutture di supporto non siano oggetto, per la quota ammessa a contributo, di altri finanziamenti diversi da quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze n° 81 del 14/02/2020;
5. Le risorse assegnate nel quinquennio 2019-2023, relativamente alla fornitura di autobus devono essere integralmente utilizzate, mediante l'invio dell'istanza di cui all'articolo 7 comma 1 lettera c) entro il 2025 pena la revoca, della quota di finanziamento non utilizzata, qualora il ritardo nell'utilizzo non sia imputabile a comprovati fattori esogeni all'Ente beneficiario del contributo. Limitatamente alle risorse destinate alle infrastrutture, l'utilizzo, mediante l'invio dell'istanza di cui all'articolo 7 comma 1 lettera c), può essere posticipato al 2027.
6. Le regioni possono proporre nel 2023 e nel 2028 la rimodulazione dei piani di investimento ammessi a contributo rispettivamente per i quinquenni 2024-2028 e 2029-2033.
7. La rimodulazione di cui al comma precedente in relazione alle innovazioni tecnologiche intervenute e alle eventuali mutate condizioni finanziarie, può riguardare il cofinanziamento, la tipologia di autobus nonché la quota di risorse da destinare alle infrastrutture di supporto.

### **Articolo 3**

#### **(Spese ammissibili)**

1. Le risorse di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze n° 81 del 14/02/2020, sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei costi per le forniture di autobus, comprensive degli attrezzaggi previsti dall'articolo 5, comma 5, ed eventualmente di quelli previsti dall'articolo 5 comma 6, e delle relative infrastrutture di supporto nelle modalità stabilite dall'articolo 6.
2. Non sono ammesse a contribuzione, anche parziale, le spese amministrative di gestione gara e contratto, o di manutenzione, ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, relativamente alle spese ammissibili per la redazione dei piani di investimento esecutivi.
3. Le risorse stanziare non potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali contenziosi che dovessero insorgere nell'affidamento ed esecuzione dell'appalto dei lavori o delle forniture.
4. L'IVA costituisce una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta e non recuperabile.

5. Sono ammessi a contributo le forniture dei mezzi e la realizzazione delle relative infrastrutture di supporto le cui procedure siano iniziate in data successiva al 17 aprile 2019 con atti formali, quali determina a contrarre o assimilabili e siano state eseguite nel rispetto di quanto stabilito dal presente decreto direttoriale e dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
6. Le risorse stanziare potranno essere utilizzate per la copertura di quota del canone di un contratto di leasing con obbligo di riscatto per l'impiego di autobus, secondo le modalità indicate nel successivo articolo 4.

#### **Articolo 4 (Leasing)**

1. Il contratto di leasing è pari o inferiore al numero di anni residui del programma di investimenti previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze n° 81 del 14/02/2020 al momento della sottoscrizione del contratto stesso;
2. Gli importi del canone e del riscatto di un contratto di leasing rientrano nel cronoprogramma degli investimenti previsti nell'allegato 1 al presente decreto.
3. Le risorse del Piano non contribuiscono alla copertura della parte del canone di leasing destinata a remunerare il capitale del soggetto terzo fornitore dell'autobus e per la percentuale di cofinanziamento ammessa per il dato investimento;
4. Il mezzo acquisito con la modalità di cui al presente articolo è sottoposto ai medesimi vincoli di cui ai seguenti articoli 11 e 12 e pertanto i relativi contratti ne devono contenere i principi e le relative modalità di applicazione, compreso il subentro nell'obbligazione di un nuovo gestore dei servizi di TPL che dovesse eventualmente succedersi;
5. La rendicontazione, per ciascun canone, deve evidenziare le seguenti voci:
  - Il contributo statale;
  - Il cofinanziamento regionale;
  - La quota interessi;

#### **Articolo 5 (Tipologia di autobus ed attrezzaggi)**

1. Gli autobus da acquistare con le risorse di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze n° 81 del 14/02/2020 devono appartenere alle categorie e alle tipologie idonee all'utilizzo per il servizio di trasporto pubblico locale e regionale.
2. Esclusivamente con le risorse previste per il biennio 2019-2020, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 200 del D.L. del 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge del 17 luglio 2020, n. 77, in parziale riforma di quanto previsto dal DPCM del 17/04/2019, possono essere acquistati, nel rispetto della

normativa vigente, anche autobus ad alimentazione diesel o ibrida a condizione che tali autobus siano ad emissione di gas di scarico della classe più recente.

3. L'acquisto di autobus ad alimentazione diesel e/o ibrida con risorse dal 2021 al 2023, fermo restando quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 200 del Decreto legge n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla Legge del 17 luglio 2020, n. 77, è consentita solo per l'acquisto di mezzi per il trasporto extraurbano nelle regioni o nelle province non raggiunte dalla rete di distribuzione nazionale di metano, utile allo scopo, e per gli autobus che svolgano servizio di TPL in comuni montani e che tutti gli autobus acquistati, secondo la normativa vigente, siano ad emissione di gas di scarico della classe più recente. A tal fine è prodotta idonea documentazione attestante la mancanza di rete di distribuzione di metano.
4. Dal 2024 è consentito l'acquisto esclusivamente di mezzi ad alimentazione a metano, elettrico ed idrogeno per il trasporto pubblico urbano ed a metano e idrogeno per il trasporto pubblico extraurbano.
5. Gli autobus da acquistare devono essere obbligatoriamente corredati da:
  - idonee attrezzature per l'accesso ed il trasporto di persone a mobilità ridotta;
  - conta-passeggeri attivo indipendentemente dalla eventuale rilevazione con la validazione elettronica dei titoli di viaggio;
  - dispositivi per la localizzazione;
  - predisposizione per la validazione elettronica;
  - videosorveglianza e dispositivi di protezione del conducente secondo le modalità previste dalla regione;
  - Sistemi di areazione e climatizzazione dei veicoli;
6. Eventuali ulteriori attrezzaggi, ivi comprese le strutture porta biciclette, possono essere ammessi al finanziamento nella misura massima del 5 per cento del costo complessivo del veicolo, qualora ricompresi nella programmazione regionale.

## **Articolo 6**

### **(Infrastrutture di supporto e piani di investimento esecutivi)**

1. Ai sensi di quanto previsto dal DPCM del 17/04/2019 può essere destinato alla realizzazione delle infrastrutture di supporto un importo massimo del 50 per cento del contributo previsto per il primo triennio di ciascun quinquennio per il rinnovo sostenibile dei parchi autobus, anche a complemento di altre risorse finanziarie destinate alle medesime infrastrutture di supporto.
2. Fermo restando il finanziamento statale attribuito, i piani di investimento esecutivi, compreso quello relativo al primo quinquennio, possono prevedere la variazione delle voci di investimento rispetto ai piani di investimento ammessi a contributo, fino al 10% finalizzata alla realizzazione di infrastrutture di supporto o alla modifica delle tipologie di alimentazione previste.
3. Sono ammesse al finanziamento di cui al comma 1 le opere strettamente connesse alla realizzazione dell'infrastruttura di supporto necessaria alla gestione delle

tipologie di autobus ad alimentazione alternativa oggetto di contribuzione con il presente decreto. In particolare, sono riconosciute le spese per la predisposizione degli allacciamenti alla rete di erogazione della fonte di alimentazione, dei luoghi di ricarica e dei relativi apparati, dei siti e dei relativi dispositivi di stoccaggio e, se necessario, le opere di adeguamento dei depositi esistenti.

4. Le spese tecniche per la progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo sono ammesse, previa certificazione regionale, nel limite massimo fissato dal D.M. Giustizia del 17 giugno 2016 *“approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”*.
5. Per la realizzazione dei piani di investimento esecutivi è prevista una erogazione massima del 2 per cento del contributo previsto per la realizzazione delle infrastrutture di supporto. Le voci di costo ammesse a contributo sono in particolare le spese per la redazione del piano ed eventuali costi per la redazione di eventuali analisi specialistiche quali l’analisi del progetto d’investimento e costi-benefici.
6. Ai sensi dell’articolo 6 comma 1, lettera c), del DPCM 17 aprile 2019, è prevista la possibilità per le aziende che si consorziano per la realizzazione di depositi con stazioni di rifornimento condivise, la possibilità di veder cofinanziato al 100% tali realizzazioni. Tale fattispecie si ritiene già perfezionata anche nei casi in cui per la conduzione dei contratti di servizio di TPL in essere, più aziende siano già consorziate o raggruppate nelle forme ammesse alla gestione unitaria dei contratti medesimi. Restano parimenti validi i raggruppamenti costituiti allo scopo specifico anche da contraenti di contratti di servizio diversi ed operanti nelle medesime zone.

## **Articolo 7**

### **(Modalità di erogazione delle risorse)**

1. Le risorse sono erogate, a seguito di istanza da parte della regione secondo le modalità definite nell’ articolo 9, per il quinquennio 2019-2023, nei limiti delle risorse disponibili, mediante trasferimento su conto corrente con le seguenti modalità:
  - a) erogazione a titolo di anticipazione, pari al 20 per cento dell’importo complessivo del contributo del quinquennio, nei limiti delle risorse disponibili, all’avvenuta registrazione da parte degli organi di controllo del decreto direttoriale di impegno delle somme;
  - b) erogazioni successive in misura corrispondente alla spesa progressivamente rendicontata che, comunque, deve essere almeno pari al 10 per cento dell’importo complessivo del contributo del quinquennio e fino al limite massimo del 90% del contributo riconosciuto;
  - c) erogazione finale pari al 10 per cento del contributo.
2. I provvedimenti di erogazione sono adottati entro 60 giorni dalla rendicontazione da parte della Regione ai sensi dell’articolo 9.

**Articolo 8**  
**(Cofinanziamento)**

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 200 del D.l. 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge del 17 luglio 2020, n. 77, a parziale riforma di quanto previsto dal DPCM del 17/04/2019, fino al 31/12/2024 non si applica quanto previsto dall'articolo 6 commi 1 e 2 del DPCM del 17/04/2019.
2. La regione si impegna a garantire, direttamente o tramite il soggetto attuatore, il cofinanziamento e/o il finanziamento della quota parte non coperta da contributo statale nel caso in cui il costo effettivo dei mezzi o delle infrastrutture di supporto contenute nel piano operativo risulti superiore al contributo statale concesso.

**Articolo 9**  
**(Istanza, Rendicontazione, Documentazione)**

1. L'istanza per usufruire dell'anticipazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) è corredata dalla seguente documentazione:
  - documentazione di programmazione di cui all'art. 3, comma 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze n° 81 del 14/02/2020, adottata dalla Regione;
  - scheda di cui all'allegato 2 al presente decreto opportunamente compilata e firmata dal dirigente regionale responsabile con indicazione del conto di tesoreria su cui procedere all'erogazione del contributo, del CUP master ovvero dei CUP relativi a tutti gli interventi oggetto del finanziamento;
  - Scheda anagrafica di cui all'allegato 3 al presente decreto opportunamente compilata e firmata dal dirigente regionale responsabile;
2. L'istanza per usufruire delle erogazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c) deve essere inviata dalla regione, corredata da:
  - a) Documentazione relativa a:
    - piano di investimento esecutivo di cui all'art. 3, comma 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze n° 81 del 14/02/2020, adottata dalla Regione relativo alle forniture e ad eventuali infrastrutture con il dettaglio del numero di autobus distinti per tipologia e delle infrastrutture da realizzare;
    - dati identificativi degli ordini di acquisto dei veicoli con i dati delle relative procedure di aggiudicazione, CUP e CIG;
    - dati identificativi del fornitore/costruttore;



- dati identificativi delle imprese designate all'acquisto e che utilizzano le singole unità di autobus;
  - elenco delle, dotazioni, attrezzature ed equipaggiamenti dei veicoli e delle eventuali infrastrutture di alimentazione;
  - indicazione del costo contrattuale ammesso a contributo (qualora le forniture o l'appalto di opere comprendano anche attrezzaggi ed interventi non previsti dal presente decreto);
  - l'indicazione per ciascuno degli autobus e delle eventuali infrastrutture di supporto del provvedimento regionale con cui è definito il vincolo di reversibilità e il vincolo di destinazione di cui agli articoli 10 e 11;
- b) Dichiarazione rilasciata dal RUP su:
- rispondenza delle forniture alle previsioni del Piano e del presente decreto;
  - rispetto dei requisiti richiesti per gli attrezzaggi obbligatori di cui all'articolo 5, comma 5;
  - installazione degli attrezzaggi di cui all'articolo 5 comma 6 e importo degli stessi rispetto al costo complessivo del veicolo;
  - per la quota ammessa a contributo, di assenza di altri finanziamenti diversi da quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze n° 81 del 14/02/2020 per le forniture e le infrastrutture di supporto contenute nei piani di investimento esecutivi.
- c) Per l'erogazione dei contributi previsti all'articolo 7, comma 1, lettera b) relativamente alle infrastrutture di supporto devono essere inoltre inviati e verificati dal responsabile regionale:
- SAL e relativi certificati di pagamento;
  - Elenco fatture quietanzate, o fatture corredate dai relativi bonifici, o fatture con dichiarazione di quietanza del costruttore;
- d) Per l'erogazione dei contributi previsti all'articolo 7 comma 1, lettera b) e c) relativamente alle forniture devono essere, inoltre, inviati e verificati dal responsabile regionale:
- il numero di targa di ciascun autobus ammesso a contributo con indicazione della tipologia di alimentazione;
  - Elenco delle fatture quietanzate riferite a ciascun autobus ammesso a contributo;
3. Per l'erogazione del saldo finale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), devono essere inviati e verificati dal responsabile regionale l'elenco delle fatture relative al completamento delle forniture e delle opere infrastrutturali. Limitatamente alla quota di contributo a saldo, l'elenco delle fatture ancora non quietanzate ovvero non ancora pagate. In tal caso, a seguito del saldo delle stesse, la regione provvede ad inviare al ministero le relative

dimostrazioni di quietanza entro 90 giorni dall'erogazione medesima. L'istanza per l'erogazione a saldo delle forniture dei veicoli dovrà, inoltre, essere corredata:

- per le opere dai certificati di collaudo/certificato di regolare esecuzione;
  - per le forniture, da un quadro aggiornato del prospetto di dettaglio di cui al comma 2, lettera a) e, per le singole unità di autobus finanziate, dai dati essenziali dei documenti di circolazione con i relativi estremi per la messa in servizio.
4. Con successivi decreti della Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi ed il trasporto pubblico locale verranno individuati i format per la richiesta delle erogazioni di cui ai commi 2 e 3.

### **Articolo 10**

#### **(Utilizzo delle economie e revoca delle risorse)**

1. Le economie derivanti da ribassi di gara o da altro possono essere immediatamente utilizzate per implementare il piano di investimento esecutivo mediante l'acquisto di ulteriori unità autobus e realizzazione di ulteriori infrastrutture, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze n° 81 del 14/02/2020 e dal presente decreto, previa comunicazione al Ministero di avvenuta implementazione del piano medesimo.
2. Le risorse rinvenienti da eventuali economie rilevate al completamento delle forniture o delle infrastrutture sono revocate se non riutilizzate entro dodici mesi dal completamento del programma di investimento originariamente ammesso a contributo.
3. Il contributo è revocato in caso di mancata ottemperanza da parte della Regione dei termini e delle modalità stabilite dal presente decreto.
4. Le risorse revocate di cui al comma 2 e 3, eventualmente già erogate, sono restituite allo Stato entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione di avvio della procedura di revoca, mediante versamento su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

### **Articolo 11**

#### **(Vincolo di destinazione)**

1. Gli autobus e le relative infrastrutture di supporto finanziati con le risorse di cui al presente decreto sono destinati esclusivamente ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale della regione beneficiaria, almeno fino alla scadenza dell'intera vita tecnica degli stessi. Alla scadenza della vita tecnica come indicato nel DM 157/2018, l'eventuale valore residuo relativo alle risorse pubbliche derivante da alienazioni è utilizzato per le medesime finalità del presente decreto. Nel caso in cui per qualsiasi motivo il mezzo di cui trattasi venga distolto anticipatamente dal servizio, dovrà essere restituito il finanziamento incamerato per le quote non

ancora imputate, ovvero trasferito tale valore ad un nuovo mezzo sul quale permane il vincolo d'uso.

**Articolo 12**  
**(Vincolo di reversibilità)**

1. Gli autobus finanziati e le relative infrastrutture di supporto, sono di proprietà della regione assegnataria delle risorse o di soggetto da essa designato di cui all'articolo 2, comma 3, o del nuovo soggetto affidatario del servizio, purché ricorra il vincolo di reversibilità in favore di amministrazione pubblica istituzionalmente competente previo riscatto del valore residuo, fermo restando il subentro dei nuovi affidatari sulla base dei criteri stabiliti dalla misura 9 dell'Allegato A alla deliberazione 11 novembre 2019, n. 154, dell'Autorità di regolazione dei trasporti, al netto dell'eventuale quota non ammortizzata di contributo pubblico.

**Articolo 13**  
**(Pubblicità)**

1. L'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, è oggetto di pubblicità al pubblico tramite apposito pannello riportante, sotto al logo dello Stato italiano e, in successione, allo stemma con denominazione della regione assegnataria, l'espressione "*Finanziato con risorse del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili*", apposto e mantenuto in ogni unità di autobus sulle pareti esterne ai due lati.

**Articolo 14**  
**(Verifiche)**

1. Il Ministero si riserva di effettuare verifiche anche in loco sull'attuazione del piano delle forniture e dell'effettivo utilizzo delle risorse del contributo statale.
2. La Regione dovrà consentire l'accesso a tutta la documentazione ed assicurare l'assistenza necessaria per l'espletamento delle suddette verifiche.

**Articolo 15**  
**(Varie)**

1. In conformità alla normativa vigente ed ai fini della determinazione del corrispettivo dei contratti di servizio, nel conto economico aziendale delle imprese di cui all'articolo 2, comma 3, non sono ricompresi gli ammortamenti e gli oneri di locazione corrispondenti alla quota di costo delle forniture coperta con il contributo di cui all'articolo 1, comma 1.

**Articolo 16**  
**(Risorse finanziarie)**

1. Ai sensi dell'articolo 3 comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 81 del 14 febbraio 2020, sono determinati i

contributi alle Regioni beneficiarie per un importo complessivo di euro € 2.171.208.280 di cui alla tabella, che viene allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante, ripartiti in annualità dal 2019 al 2033. Le risorse sono rideterminate in applicazione di quanto previsto dall'articolo 6 comma 2 del DPCM del 17/04/2019 applicato a partire dal 2025.

2. Le risorse non assegnate con il presente decreto, ai sensi della possibilità di rimodulazione prevista dai commi 6 e 7 dell'articolo 2, sono impegnate nel 2023.

**Articolo 17**  
**(Monitoraggio)**

1. Gli enti beneficiari dovranno relazionare circa lo stato di attuazione del piano operativo con cadenza annuale.

**Articolo 18**  
**(Efficacia)**

1. Il presente decreto acquisisce efficacia dalla data di comunicazione alle regioni, dell'avvenuta registrazione presso gli Organi di Controllo.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Angelo MAUTONE

## Allegato 1: Risorse Finanziarie

Regione	totale risorse	1° quinquennio					2° quinquennio					3° quinquennio				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
ABRUZZO	€ 70.819.241	€ 3.219.056	€ 4.828.585	€ 4.828.585	€ 4.828.585	€ 4.828.585	€ 4.828.585	€ 4.828.585	€ 4.828.585	€ 4.828.585	€ 4.828.584	€ 4.828.584	€ 4.828.584	€ 4.828.584	€ 4.828.584	
BASILICATA	€ 52.641.918	€ 2.392.814	€ 3.589.222	€ 3.589.222	€ 3.589.222	€ 3.589.222	€ 3.589.222	€ 3.589.222	€ 3.589.222	€ 3.589.222	€ 3.589.222	€ 3.589.221	€ 3.589.221	€ 3.589.221	€ 3.589.221	
CALABRIA	€ 79.120.903	€ 3.596.405	€ 5.394.607	€ 5.394.607	€ 5.394.607	€ 5.394.607	€ 5.394.607	€ 5.394.607	€ 5.394.607	€ 5.394.607	€ 5.394.607	€ 5.394.607	€ 5.394.607	€ 5.394.607	€ 5.394.607	
CAMPANIA	€ 161.303.370	€ 7.331.971	€ 10.997.957	€ 10.997.957	€ 10.997.957	€ 10.997.957	€ 10.997.957	€ 10.997.957	€ 10.997.957	€ 10.997.957	€ 10.997.957	€ 10.997.957	€ 10.997.957	€ 10.997.957	€ 10.997.958	
EMILIA ROMAGNA	€ 153.927.534	€ 6.996.706	€ 10.495.059	€ 10.495.059	€ 10.495.059	€ 10.495.059	€ 10.495.059	€ 10.495.059	€ 10.495.059	€ 10.495.059	€ 10.495.059	€ 10.495.060	€ 10.495.060	€ 10.495.059	€ 10.495.059	
FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 62.947.444	€ 2.861.247	€ 4.291.871	€ 4.291.871	€ 4.291.871	€ 4.291.871	€ 4.291.871	€ 4.291.871	€ 4.291.871	€ 4.291.871	€ 4.291.871	€ 4.291.872	€ 4.291.872	€ 4.291.872	€ 4.291.871	
LAZIO	€ 240.371.555	€ 10.925.980	€ 16.388.970	€ 16.388.970	€ 16.388.970	€ 16.388.970	€ 16.388.970	€ 16.388.970	€ 16.388.970	€ 16.388.970	€ 16.388.969	€ 16.388.969	€ 16.388.969	€ 16.388.969	€ 16.388.969	
LIGURIA	€ 88.433.601	€ 4.019.709	€ 6.029.564	€ 6.029.564	€ 6.029.564	€ 6.029.564	€ 6.029.564	€ 6.029.564	€ 6.029.564	€ 6.029.564	€ 6.029.564	€ 6.029.563	€ 6.029.563	€ 6.029.563	€ 6.029.563	
LOMBARDIA	€ 310.433.283	€ 14.110.604	€ 21.165.906	€ 21.165.906	€ 21.165.906	€ 21.165.906	€ 21.165.906	€ 21.165.906	€ 21.165.906	€ 21.165.906	€ 21.165.905	€ 21.165.905	€ 21.165.905	€ 21.165.905	€ 21.165.905	
MARCHE	€ 76.803.921	€ 3.491.087	€ 5.236.631	€ 5.236.631	€ 5.236.631	€ 5.236.631	€ 5.236.631	€ 5.236.631	€ 5.236.631	€ 5.236.631	€ 5.236.631	€ 5.236.631	€ 5.236.631	€ 5.236.631	€ 5.236.631	
MOLISE	€ 54.185.533	€ 2.462.979	€ 3.694.468	€ 3.694.468	€ 3.694.468	€ 3.694.468	€ 3.694.468	€ 3.694.468	€ 3.694.468	€ 3.694.468	€ 3.694.468	€ 3.694.468	€ 3.694.468	€ 3.694.469	€ 3.694.469	
PIEMONTE	€ 148.953.618	€ 6.770.619	€ 10.155.928	€ 10.155.928	€ 10.155.928	€ 10.155.928	€ 10.155.928	€ 10.155.928	€ 10.155.928	€ 10.155.929	€ 10.155.929	€ 10.155.929	€ 10.155.929	€ 10.155.929	€ 10.155.929	
PUGLIA	€ 119.414.919	€ 5.427.951	€ 8.141.926	€ 8.141.926	€ 8.141.926	€ 8.141.926	€ 8.141.926	€ 8.141.926	€ 8.141.926	€ 8.141.926	€ 8.141.926	€ 8.141.927	€ 8.141.927	€ 8.141.927	€ 8.141.927	
SARDEGNA	€ 74.932.783	€ 3.406.036	€ 5.109.053	€ 5.109.053	€ 5.109.053	€ 5.109.053	€ 5.109.053	€ 5.109.053	€ 5.109.053	€ 5.109.053	€ 5.109.054	€ 5.109.054	€ 5.109.054	€ 5.109.054	€ 5.109.054	
SICILIA*	€ 113.389.614	€ 6.462.788	€ 9.694.182	€ 9.694.182	€ 9.694.182	€ 9.694.182	€ 9.694.182	€ 6.495.102	€ 6.495.102	€ 6.495.102	€ 6.495.102	€ 6.495.102	€ 6.495.102	€ 6.495.101	€ 6.495.101	
TOSCANA	€ 118.698.557	€ 5.395.389	€ 8.093.083	€ 8.093.083	€ 8.093.083	€ 8.093.083	€ 8.093.083	€ 8.093.083	€ 8.093.083	€ 8.093.083	€ 8.093.084	€ 8.093.084	€ 8.093.084	€ 8.093.084	€ 8.093.085	
UMBRIA	€ 51.697.376	€ 2.349.881	€ 3.524.821	€ 3.524.821	€ 3.524.821	€ 3.524.821	€ 3.524.821	€ 3.524.821	€ 3.524.821	€ 3.524.821	€ 3.524.821	€ 3.524.821	€ 3.524.821	€ 3.524.822	€ 3.524.821	
VALLE D'AOSTA	€ 31.566.563	€ 1.434.844	€ 2.152.266	€ 2.152.266	€ 2.152.266	€ 2.152.266	€ 2.152.266	€ 2.152.266	€ 2.152.266	€ 2.152.266	€ 2.152.265	€ 2.152.265	€ 2.152.265	€ 2.152.265	€ 2.152.265	
VENETO	€ 161.566.549	€ 7.343.934	€ 11.015.901	€ 11.015.901	€ 11.015.901	€ 11.015.901	€ 11.015.901	€ 11.015.901	€ 11.015.901	€ 11.015.901	€ 11.015.901	€ 11.015.901	€ 11.015.901	€ 11.015.901	€ 11.015.902	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.171.208.280</b>	<b>€ 100.000.000</b>	<b>€ 150.000.000</b>	<b>€ 150.000.000</b>	<b>€ 150.000.000</b>	<b>€ 150.000.000</b>	<b>€ 150.000.000</b>	<b>€ 146.800.920</b>	<b>€ 146.800.920</b>	<b>€ 146.800.921</b>	<b>€ 146.800.921</b>	<b>€ 146.800.919</b>	<b>€ 146.800.920</b>	<b>€ 146.800.920</b>	<b>€ 146.800.921</b>	

\*dal 2025 è applicato quanto previsto dall'articolo 6 comma 2 del DPCM del 17/04/2019

**Allegato 2**  
**Modulo istanza anticipazione**

**Istanza di anticipazione Decreto interministeriale n° 81/2020 (PNSMS)**

<b>REGIONE:</b>	
Contributo Previsto 2019-2033:	
Contributo Previsto 2019-2023:	
<b>totale anticipazione</b>	

**Estremi delibera di giunta di approvazione della scheda tecnica\***

<b>Delibera di giunta regionale n°</b>		<b>Del</b>	
<small>*allegare la scheda tecnica approvata e la delibera di giunta regionale</small>			

**Il Dirigente**

\_\_\_\_\_

**Conto di tesoreria**

<b>Intestato a:</b>	
<b>IBAN</b>	
<b>Istituto bancario</b>	

**CUP**

<b>CUP</b>	
------------	--

Allegati:

scheda tecnica approvata
delibera di giunta di approvazione della scheda tecnica

Allegato 3  
Scheda Anagrafica

**SCHEDA ANAGRAFICA**

**DIRIGENTE ENTE BENEFICIARIO**

Nome e Cognome	
Direzione	
Telefono	
<b>Mail</b>	
<b>PEC</b>	

**RUP**

Nome e Cognome	
Ente di appartenenza	
Telefono	
<b>Mail</b>	
<b>PEC</b>	